Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 18 settembre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato della Repubblica: Convocazione . . . . Pag. 6094

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 1° settembre 1981.

Modificazioni allo statuto del Banco di Roma S.p.a., banca di interesse nazionale, in Roma . . . . . . Pag. 6094

Ministero delle partecipazioni statali

DECRETO 24 luglio 1981.

Attribuzione all'Istituto per la ricostruzione industriale di certificati di credito del Tesoro per lire 750 miliardi. Pag. 6095

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 6 luglio 1981.

Variazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea . . . . Pag. 6095

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Mogliano Veneto . . . . Pag. 6096

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Caraglio . . . . Pag. 6096

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Treviso . . . . Pag. 6096

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze:

Concorso speciale pubblico, per esami, a centotrentaquattro posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per il centro di servizio di Roma . . . . Pag. 6097

Concorso speciale pubblico, per esami, a centoventuno posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per il centro di servizio di Milano . . . . Pag. 6100

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso a ventiquattro posti di bidello presso l'Università degli studi di Bologna (rettifica) . . . . . Pag. 6103

Concorso a cinque posti di bidello presso il Politecnico di Milano (rettifica) . . . . Pag. 6103

Ministero della sanità: Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale, sessione anno 1979 . . . . Pag. 6103

Ministero dei trasporti:

Diario della prova pratica del concorso pubblico ad un posto di operaio qualificato «motorista» . . . Pag. 6106

Diario delle prove teorica e pratica del concorso pubblico ad un posto di operaio qualificato «conducente di automezzi e trattori» per la sede di Roma . . Pag. 6106

Ufficio medico provinciale di Modena: Revoca del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia. Pag. 6106

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1981, n. 24.

Proroga dei termini previsti dalla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, modificata ed integrata dalla legge regionale 29 marzo 1980, n. 23 . . . . Pag. 6106

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1981, n. 25.

Norme concernenti l'attribuzione ai comuni, per i servizi delle unità sanitarie locali, dei beni già di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria. Pag. 6106

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 305ª e 306ª seduta pubblica per mercoledì 23 settembre 1981, alle ore 10 e 16,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 395, concernente proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro nonché del termine per il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali (*approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (1528-B).

(5505)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° settembre 1981.

Modificazioni allo statuto del Banco di Roma S.p.a., banca di interesse nazionale, in Roma

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Banco di Roma S.p.a., banca di interesse nazionale con sede in Roma;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della predetta « Banca » in data 29 aprile 1981;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza salvo a darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 5, 18 e 37 dello statuto del Banco di Roma S.p.a., banca di interesse nazionale con sede in Roma, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 5. — Il capitale sociale è fissato in L. 140.000.000.000, rappresentato da numero 28.000.000 di azioni nominative da L. 5.000 ciascuna.

Art. 18. — Il consiglio di riunisce almeno una volta ogni trimestre ed ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno o ne facciano domanda gli amministratori delegati o tre amministratori o tre sindaci.

Gli amministratori devono essere convocati almeno sette giorni prima della data della riunione; in caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a due giorni e la convocazione verrà effettuata a mezzo telegramma.

Della convocazione del consiglio deve darsi comunicazione negli stessi termini e con le medesime modalità ai sindaci, nonchè all'organo di vigilanza.

Il presidente e gli amministratori delegati possono invitare i direttori ed i condirettori centrali ad assistere alle adunanze del consiglio con funzioni consultive.

Per la validità della seduta valgono le disposizioni di legge.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto della maggioranza degli amministratori presenti.

Nel caso di voto pari, prevale il voto del presidente.

Di ogni seduta del consiglio viene redatto processo verbale firmato dal presidente e dal segretario. Gli estratti delle deliberazioni sono certificati conformi dal presidente o da uno dei vice presidenti e dal segretario.

Art. 37. — Un delegato dell'organo di vigilanza presenzia con funzioni ricognitive alle riunioni del consiglio di amministrazione. Degli eventuali interventi svolti dal delegato — qualora lo stesso rilevi che una assumenda delibera non sia conforme alla vigente normativa e ritenga di avvertirne il consiglio nel corso stesso della riunione — deve essere fatta menzione nel verbale.

Copia del verbale della riunione deve essere inviata all'organo di vigilanza entro 10 giorni dalla data della sua approvazione.

(5455)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

DECRETO 24 luglio 1981.

Attribuzione all'Istituto per la ricostruzione industriale di certificati di credito del Tesoro per lire 750 miliardi.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 1 del decreto-legge 14 maggio 1981, n. 209, convertito nella legge 1° luglio 1981, n. 345, con il quale è stata conferita al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI la somma complessiva di lire 1.750 miliardi;

Visto l'art. 2 del citato decreto-legge, con il quale si stabilisce che per lire 750 miliardi il suddetto conferimento ha luogo mediante attribuzione all'Istituto medesimo di titoli del Tesoro, destinati a ricapitalizzazione e finanziamento dei programmi approvati attraverso riduzione di pari ammontare dell'indebitamento bancario proprio e di quello delle società controllate con corrispondente formazione di liquidità;

Considerato che con decreto del Ministro del tesoro 19 maggio 1981, n. 132122, registrato alla Corte dei conti in data 23 maggio 1981, registro n. 12, foglio n. 184, è stata introdotta, per il corrente esercizio finanziario, la seguente variazione in aumento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali, sia in termini di competenza sia in termini di cassa:

Cap. n. 7560. — Conferimento al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI L. 1.750.000.000.000

Visto il decreto del Ministro del tesoro 8 luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 14 luglio 1981, con il quale è stata disposta l'emissione, per le finalità di cui al decreto-legge n. 209/1981, di certificati di credito del Tesoro al portatore dell'importo di nominali lire 750 miliardi per una durata di tre anni, con godimento 1° agosto 1981, ad un prezzo pari al capitale nominale;

Viste le lettere 15 maggio 1981, n. 2752, e 17 luglio 1981, n. 4316, con le quali l'IRI, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto-legge n. 209/1981, ha chiesto l'attribuzione di titoli del tesoro per lire 750 miliardi specificando la destinazione nell'ambito del gruppo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto del Ministro del tesoro 8 luglio 1981 è autorizzato il pagamento alla Banca d'Italia della somma di lire 750 miliardi tramite la sezione di tesoreria provinciale di Roma.

Tale somma farà carico al cap. 7560 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 2.

Per le finalità specificate nell'art. 2 del decreto-legge 14 maggio 1981, n. 209, convertito nella legge 1° luglio 1981, n. 345, i certificati di credito del Tesoro di complessive nominali lire 750 miliardi, di cui al decreto del Ministro del tesoro 8 luglio 1981, sono attribuiti, completi di tutte le cedole degli interessi, all'Istituto per la ricostruzione industriale, a titolo di conferimento al suo fondo di dotazione, e sono destinati alla riduzione, con corrispondente formazione di liquidità, dell'indebitamento bancario delle seguenti società controllate dallo stesso IRI per l'importo a fianco di ciascuna indicato:

Finsider	miliardi	di lire	450
Finmeccanica	»	»	90
Fincantieri	»	»	60
Finmare	»	»	20
Stet	»	»	120
Alitalia	»	»	10

Detti certificati di credito saranno consegnati dalla Banca d'Italia, per conto dell'Istituto per la ricostruzione industriale, agli istituti di credito che saranno indicati dall'IRI in base ad un apposito piano di riparto nel quale dovranno essere specificate le quote destinate a ciascuno Istituto di credito e correlativamente le corrispondenti riduzioni delle partite debitorie che le sopra menzionate società controllate dall'IRI hanno in essere nei confronti degli istituti assegnatari dei certificati medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1981

Il Ministro: DE MICHELIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1981
Registro n. 10 *Partecipazioni statali, foglio n.* 222

(5425)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 luglio 1981.

Variazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484, nonché l'art. 1, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, che ha esteso il sistema di perequazione automatica delle pensioni vigente per il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti anche al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1980 che ha accertato le variazioni degli indici delle retribuzioni minime, del costo della vita e dei punti di contingenza nel settore dell'industria ai fini dell'aumento delle pensioni per perequazione automatica erogate dal Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza 1° gennaio 1981;

Atteso che, ai sensi del predetto art. 1, primo comma, del decreto-legge n. 942 del 1977, gli stessi aumenti si applicano anche alle pensioni del Fondo per il personale di volo;

Considerato che l'art. 15 della legge n. 484 del 1973 sopra citato stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro devono essere indicati i mezzi con i quali far fronte agli oneri derivanti dall'adeguamento periodico delle pensioni del Fondo anzidetto in relazione al sistema tecnico finanziario in base al quale è regolato il Fondo stesso;

Considerato altresì che l'onere derivante al Fondo volo dalla perequazione automatica di cui al predetto decreto ministeriale 10 dicembre 1980, è stato valutato in termini di valore capitale in 8,8 miliardi di lire e non trova copertura nelle disponibilità della gestione, la quale presenta, al 31 dicembre 1980, un deficit patrimoniale di 44,4 miliardi di lire;

Considerato quindi che l'onere anzidetto può essere coperto, in base al sistema tecnico finanziario del Fondo, soltanto mediante l'imposizione di una aliquota contributiva aggiuntiva;

Sentito il parere del Comitato di vigilanza del Fondo di cui trattasi;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, e per la durata di un quinquennio, è dovuta al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea una aliquota contributiva aggiuntiva dell'1,55 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1981

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
Di Giesi

Il Ministro dei trasporti
Balzamo

Il Ministro del tesoro
Andreatta

(5452)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Mogliano Veneto.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1981 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Mogliano Veneto è stata concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 16.850.324.636 corrispondente, al netto dell'aggio dell'esattore, al carico di L. 17.644.318.999 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Brunello Bruno e Brunello Silvio.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Treviso darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5364)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Caraglio.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1981 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Caraglio è stata concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.327.146.782 corrispondente, al netto dell'aggio dell'esattore, al carico di L. 1.364.675.329 iscritto a ruolo a nome della società Domestic Petrol Service S.a.s. e del sig. Emilio Scaglione.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Cuneo darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5363)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Treviso.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1981 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Treviso è stata concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 9.329.275.496 corrispondente, al netto dell'aggio dell'esattore, al carico di L. 9.570.450.852 iscritto a ruolo a nome della ditta Dalla Francesca Damiani Duilio.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Treviso darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5365)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso speciale pubblico, per esami, a centotrentaquattro posti di contabile nella carriera di concetto della amministrazione periferica delle imposte dirette per il centro di servizio di Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;
Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, recante norme per l'assunzione del personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 9183 del 19 giugno 1981 concernente la determinazione del contingente numerico di impiegati da adibire al centro di servizio di Roma;
Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;
Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso speciale, per esami, a posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Roma;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a centotrentaquattro posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Roma.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere nel centro di servizio di Roma per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio; per esigenze di servizio gli stessi, nel corso del quinquennio, potranno essere trasferiti ad altro ufficio periferico dell'Amministrazione finanziaria sito nella stessa regione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti.

Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età e i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana;
4) buona condotta;
5) idoneità fisica all'impiego;
6) godimento dei diritti politici;
7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza di Roma, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;
6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere, per cinque anni, nel centro di servizio di Roma;
9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle norme vigenti. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

La commissione prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, sarà nominata con successivo provvedimento.

Sarà nominata, altresì, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 agosto 1975, n. 397, la commissione speciale regionale che provvederà alle operazioni relative allo svolgimento delle prove d'esame.

La commissione di cui al precedente comma esaurisce i propri compiti con l'invio degli elaborati alla commissione esaminatrice.

Art. 7.

L'esame consiste in una prova di selezione anche attitudinale articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica.

La prova d'esame ha la durata di cinquanta minuti.

La prova d'esame non si intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 27 novembre* 1981, *saranno fissati il giorno e la ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova scritta.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nel giorno indicati nel citato decreto.

L'Amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra; tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'Amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Per lo svolgimento della prova d'esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità:

al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita e indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede della formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e ad iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di cinquanta minuti assegnati per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizioni del candidato o altri contrassegni.

Scaduto il termine di cinquanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede all'operazione del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato *nella prova d'esame nonché sulla base dei titoli* preferenziali e di precedenza indicati nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al successivo art. 11.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 11.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o copia dello stesso in bollo autentica nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, n. 1) del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 12.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di esser in possesso di titoli di precedenza e preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 11, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera di invito.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) *e g*) dell'art. 11, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 11.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1976, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni guridiche o di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, sempreché idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 14.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 11, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente art. 14, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria ed anche indipendentemente dalle preferenze indicate dagli interessati, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 11 del presente bando saranno nominati in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella VI qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, la assunzione cessa di aver ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori, dopo l'assunzione in servizio, sono destinati, durante il periodo di prova e anche in pendenza della nomina in tale posizione a frequentare un corso obbligatorio di formazione.

L'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1981

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1981
Registro n. 28 *Finanze, foglio n.* 7

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 2.000)

All'intendenza di finanza di Roma - Via del Clementino, 91/*A*

Il sottoscritto . . . . . . nato il . . . . a . . . . . . (provincia di . . . .) e residente in . . . . c.a.p. . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso speciale pubblico per centotrentaquattro posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per il centro di servizio di Roma.

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destitu-

zione o nella dispensa da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . in data . c, per quanto riguarda gli obblighi militari di . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina: .

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Roma.

. . . ., addì . . .

Firma .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig. .

(5439)

Concorso speciale pubblico, per esami, a centoventuno posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per il centro di servizio di Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, recante norme per l'assunzione del personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 9183 del 19 giugno 1981 concernente la determinazione del contingente numerico di impiegati da adibire al centro di servizio di Milano;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso speciale, per esami, a posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Milano;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a centoventuno posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Milano.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere nel centro di servizio di Milano per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio; per esigenze di servizio gli stessi, nel corso del quinquennio, potranno essere trasferiti ad altro ufficio periferico dell'Amministrazione finanziaria sito nella stessa regione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti.

Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età e i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) godimento dei diritti politici;

7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza di Milano devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere, per cinque anni, nel centro di servizio di Milano;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle norme vigenti. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

La commissione prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, sarà nominata con successivo provvedimento.

Sarà nominata, altresì, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 agosto 1975, n. 397, la commissione speciale regionale che provvederà alle operazioni relative allo svolgimento delle prove d'esame.

La commissione di cui al precedente comma esaurisce i propri compiti con l'invio degli elaborati alla commissione esaminatrice.

Art. 7.

L'esame consiste in una prova di selezione anche attitudinale articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica.

La prova d'esame ha la durata di cinquanta minuti.

La prova d'esame non si intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 27 novembre* 1981, *saranno fissati il giorno e la ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova scritta.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nel giorno indicati nel citato decreto.

L'Amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra; tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Per lo svolgimento della prova d'esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità:

al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita e indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede della formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e ad iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di cinquanta minuti assegnati per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizioni del candidato o altri contrassegni.

Scaduto il termine di cinquanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede all'operazione del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova d'esame nonché sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al successivo art. 11.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 11.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i

documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o copia dello stesso in bollo autentica nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, n. 1) del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 12.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di esser in possesso di titoli di precedenza e preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 11, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera di invito.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 11, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 11.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1976, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni guridiche o di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, sempreché idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 14.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 11, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente art. 14, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria ed anche indipendentemente dalle preferenze indicate dagli interessati, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 11 del presente bando saranno nominati in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella VI qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, la assunzione cessa di aver ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori, dopo l'assunzione in servizio, sono destinati, durante il periodo di prova e anche in pendenza della nomina in tale posizione a frequentare un corso obbligatorio di formazione.

L'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1981

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1981
Registro n. 28 Finanze, foglio n. 8.

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 2.000)

All'intendenza di finanza di Milano -
Via Moscova, 2

Il sottoscritto . . . nato il . a . . (provincia di . .) e residente in . . . . c.a.p. . . (provincia di . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso speciale pubblico per centoventuno posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per il centro di servizio di Milano.

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . . in data . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina:

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Milano.

. ., addì .

Firma .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . .

(5440)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a ventiquattro posti di bidello presso l'Università degli studi di Bologna (rettifica)

Nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 2 settembre 1981, alla pag. 5724, numero redazionale 5176, relativo al concorso pubblico a ventiquattro posti di bidello presso l'Università degli studi di Bologna, dove è scritto: « E' indetto concorso pubblico, *per titoli ed esami*, per l'ammissione... », leggasi: « E' indetto concorso pubblico, *per titoli*, per l'ammissione... ».

(5443)

Concorso a cinque posti di bidello presso il Politecnico di Milano (rettifica)

Nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 2 settembre 1981, alla pag 5725, numero redazionale 5199, relativo al concorso pubblico a cinque posti di bidello presso il Politecnico di Milano, dove è scritto: « E' indetto concorso pubblico, *per titoli ed esami*, per l'ammissione... », leggasi: « E' indetto concorso pubblico, *per titoli*, per l'ammissione... ».

(5444)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di medicina generale, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Adami Raffaello nato a Bovolone (Verona) il 29 ottobre 1943	punti	100	su 100
Barbagallo Giuseppe nato a Catania il 1° agosto 1946	»	100	»
Contini Stefano nato a Roma il 18 giugno 1946	»	100	»
Corradi Luca nato a Milano il 2 marzo 1948	»	100	»
Costa Pier Lorenzo nato a Lugo (Ravenna) il 10 agosto 1947	»	100	»
De Benedetto Fernando nato a Lecce il 16 maggio 1948	»	100	»
Di Mario Umberto nato a Roma il 12 gennaio 1948	»	100	»
Fioroni Enrico nato a Foligno (Perugia) il 12 agosto 1949	»	100	»
Macor Giorgio nato a Torino il 1° aprile 1948	»	100	»
Magnani Pierantonio nato a Parma il 5 febbraio 1949	»	100	»
Montesano Vincenzo nato a Vaglio Basilicata (Potenza) il 26 maggio 1940	»	100	»
Personeni Giovanni, nato a Rovetta il 13 agosto 1943	»	100	»
Russo Alessandro, nato a Cassino il 19 ottobre 1947	»	100	»
Triolo Lelio, nato a Genova il 10 luglio 1948	»	100	»
Venzano Carlo, nato a Genova-Sestri il 25 aprile 1947	»	100	»
Zappalà Cirino, nato a Catania il 29 giugno 1947	»	100	»
Esposito Rita, nata a Pozzuoli (Napoli) il 13 novembre 1948	»	97	»
Mariani Adriana, nata a Bologna il 1° agosto 1949	»	97	»
Benemio Guglielmo, nato a Perugia il 9 settembre 1948	»	95	»
Bianchini Giovanna, nata a Cremona il 6 novembre 1948	»	95	»
Calabrese Corradino, nato a Caltagirone il 6 settembre 1944	»	95	»
Contorno Antonino, nato a Palermo il 16 giugno 1948	»	95	»
De Blasi Emilio, nato a Milano il 5 maggio 1946	»	95	»
De Marchi Alessandro, nato a Venezia il 14 luglio 1945	»	95	»
Falchero Maria Antonietta, nata a Savona il 4 luglio 1948	»	95	»
Giunta Angelo, nato a Oliveri (Messina) il 5 maggio 1947	»	95	»
Laurini Giorgio, nato a Fontane di Orsera (Pola) il 22 febbraio 1947	»	95	»
Pettine Giancarlo Antonio, nato ad Avezzano (L'Aquila) il 22 giugno 1948	»	95	»
Piccinini Graziano, nato a Bologna il 20 novembre 1948	»	95	»
Rossi Giorgio, nato a Macerata il 25 agosto 1935	»	95	»
Wischkin Leone Marco, nato a Milano il 23 marzo 1949	»	95	»
Bocconcelli Paolo, nato a Pesaro il 26 ottobre 1948	»	93	»
Di Salvatore Carmelo, nato a Catania il 12 aprile 1948	»	93	»
Zambotti Sandro, nato a Padova il 5 febbraio 1946	»	93	»
Azzoni Paolo, nato a Asola (Mantova) il 9 maggio 1947	»	92	»

Bodini Paolo, nato a Cremona il 14 aprile 1948 . . . . punti 92 su 100

Caramelli Alfredo, nato ad Enna il 5 agosto 1948 . . . . » 92 »

Maugeri Santo, nato a Castelvetrano il 24 ottobre 1949 . . . . » 92 »

Morandi Paolo, nato a Milano il 29 giugno 1948 . . . . » 92 »

Beltramin Renzo, nato a Mogliano Veneto il 2 agosto 1948 . . . . » 90 »

Brega Giuseppe, nato a Verona il 19 febbraio 1947 . . . . » 90 »

Demetrio Francesco, nato a Melito di Porto Salvo il 3 novembre 1947 . » 90 »

Gasparoni Pietro, nato a Zero Branco (Treviso) il 1° maggio 1949 . » 90 »

Giordano Giampiero, nato a Roma il 22 settembre 1945 . . . . . » 90 »

Jannini Anna Maria, nata a Savigno (Bologna) il 16 maggio 1943 . . » 90 »

Maldonato Aldo, nato ad Alessandria il 1° dicembre 1945 . . » 90 »

Mastrovito Giovanni, nato a Gioia del Colle il 26 dicembre 1942 » 90 »

Pellizzeri Franco, nato ad Augusta (Siracusa) il 13 settembre 1949 » 90 »

Faia Massimo, nato a Roma il 14 agosto 1946 . . » 88 »

Melò Ferdinando, nato a Cuneo il 1° gennaio 1949 . . » 88 »

Nardi Roberto, nato a Bologna il 27 settembre 1948 . » 88 »

Sabbadini Maria Grazia, nata a Milano il 24 gennaio 1946 » 88 »

Saibene Vincenzo, nato a Milano il 23 maggio 1947 . . . » 88 »

Balduini Carlo, nato a Pavia il 22 ottobre 1947 » 85 »

Banzi Andrea, nato a Bondeno il 29 maggio 1947 » 85 »

Barsanti Gemma, nata a Borgo a Mozzano (Lucca) il 3 dicembre 1944 » 85 »

Bellissima Pietro, nato a Grammichele (Catania) il 7 settembre 1946 . . » 85 »

Corti Nada, nata a San Giovanni Valdarno il 18 luglio 1947 » 85 »

D'Ilario Fernando, nato a Pescara l'8 maggio 1949 . . » 85 »

Di Matteo Luigi, nato a Tirana (Albania) il 5 dicembre 1948 » 85 »

Guillevin Regine, nata a Nizza (Francia) il 12 dicembre 1948 » 85 »

Lucaccioni Fulvio, nato a Pola il 26 luglio 1944 . . » 85 »

Maltzeff Alessandro, nato a Castel Ritaldi (Perugia) il 9 febbraio 1949 » 85 »

Mapelli Augusto, nato a Milano il 13 gennaio 1948 » 85 »

Marasini Bianca, nata a Milano il 17 maggio 1942 . » 85 »

Pesce Mauro, nato a Roma il 1° aprile 1942 » 85 »

Pozzati Gabriele, nato a Mirano (Venezia) il 7 dicembre 1947 » 85 »

Raponi Giorgio, nato a Monte S. Giovanni Campano l'11 ottobre 1949 » 85 »

Rinaldi Massimo, nato a Napoli il 10 agosto 1948 » 85 »

Rosone Anna, nata a Spotorno (Savona) il 4 dicembre 1947 » 85

Turchetti Gino, nato a Civitavecchia il 19 gennaio 1949 » 85 »

Della Rocca Giovanna, nata a Napoli il 23 ottobre 1946 » 84 »

De Stefano Andrea, nato a Milano il 26 agosto 1946 » 83 »

Soragna Aldo, nato a Settimo Torinese (Torino) l'11 settembre 1947 » 83 »

Bulfoni Alessandro, nato a Rivignano (Udine) il 23 maggio 1948 » 82 »

Gianaroli Valter, nato a Serramazzoni (Modena) il 5 novembre 1945 . . . . . punti 82 su 100

Giovagnoni Francesco, nato a Perugia il 27 settembre 1948 . . . . » 82 »

Noacco Claudio, nato ad Udine l'8 giugno 1944 . . . . » 82 »

Aimi Mario, nato a Cortona (Arezzo) il 29 agosto 1947 . . . . » 80 »

Amendo Lea Giuseppe, nato a Roma il 24 dicembre 1947 . . . . » 80 »

Bari Mario, nato a Venezia il 12 dicembre 1947 . . . . » 80 »

Bertone Vittorio, nato a Catania l'11 agosto 1949 . . . . » 80 »

Castellana Mauro, nato a Roma il 3 marzo 1947 . . . . » 80 »

Colombo Enrico, nato a Concorezzo (Milano) il 29 agosto 1948 . . . . . . » 80 »

Corso Marcello, nato a Villafrati (Palermo) il 19 settembre 1947 . . . . . » 80 »

De Meo Sabatino, nato a Roma il 1° gennaio 1942 . . . . » 80 »

Donegatti Luigi, nato a Rovigo il 17 gennaio 1948 . . . . » 80 »

Fiori Gianni, nato a Codevilla il 5 novembre 1947 . . . . » 80 »

Giorgi Giorgio, nato a Formia il 17 luglio 1941 . . . . » 80 »

Lanzini Alberto, nato a Brescia il 17 maggio 1945 . . . . » 80 »

Pezzato Roberto, nato a Bassano del Grappa il 27 giugno 1949 . . . . . » 80 »

Reguzzoni Giorgio, nato a Busto Arsizio il 16 giugno 1947 . . . . » 80 »

Rossetto Alessi, nato a S. Urbano (Padova) il 18 aprile 1948 . . . . » 80 »

Sagripanti Andrea, nato a Montegiorgio (Ascoli Piceno) il 9 luglio 1948 . . . . » 80 »

Satta Andrea Ercole, nato ad Orosei (Nuoro) il 20 dicembre 1946 . . . . . » 80 »

De Matteis Giovanni, nato a Catania il 29 agosto 1947 . . . . » 78 »

Melis Fernando, nato a Siliqua il 22 dicembre 1937 . . . . » 78 »

Rosati Maurizio, nato a Roma il 27 giugno 1947 » 78 »

Botta Mario, nato a Balzola (Alessandria) il 18 ottobre 1947 . . . . » 77 »

Fichera Francesco, nato ad Acireale il 27 dicembre 1947 . . . . » 77 »

Manente Paolo, nato a Favaro V.ta (Venezia) il 5 ottobre 1947 . . . . . . » 77 »

Nardelotto Giampietro, nato a Mogliano Veneto il 21 gennaio 1949 . . . . . » 77 »

Neri Tauro Maria, nata a Parma il 17 agosto 1945 . . . . » 77 »

Sconosciuto Carmelo Antonio, nato a Mesagne il 4 gennaio 1948 . . . . . . » 77 »

Vecchiarelli Salvatore Girolamo, nato a Castelpetroso il 10 novembre 1938 . . . » 77 »

Buono Laviero, nato a Tito (Potenza) il 18 aprile 1942 . . . . » 76 »

Bertagnoli Alessandro, nato a Romeno (Trento) l'8 ottobre 1948 . . . . . . » 75 »

Bertella Mauro, nato a La Spezia il 14 luglio 1946 . . . . » 75 »

Bezzi Alessandro, nato a Pontedilegno il 23 luglio 1949 . . . . » 75 »

Bosi Stefano, nato a Castelbolognese il 5 luglio 1948 . . . . » 75 »

Botrugno Antonio, nato a Bergamo il 16 dicembre 1945 . . . . » 75 »

Broggini Marco, nato a Varese il 31 ottobre 1948 . . . . » 75 »

Bruscolotti Gian Pietro, nato a Tivoli il 4 febbraio 1945 . . . . » 75 »

Capalbo Giancarlo, nato a Bologna il 12 marzo 1948 . . . . » 75 »

Caruso Luciano, nato a Lentini (Siracusa) il 1° febbraio 1947 . . . . » 75 »

De Marco Giulio, nato a Roma il 22 gennaio 1937 . . . . . . punti 75 su 100
Festuccia Vittorio, nato a Paceco (Trapani) il 10 ottobre 1948 . . . . . . » 75 »
Guiso Gustavo, nato a S. Gavino Monreale il 20 luglio 1946 . . . . . . » 75 »
Molinari Gustavo, nato a S. Possidonio il 24 novembre 1943 . . . . » 75 »
Rondelli Elio, nato a Rocchetta Nervina il 3 aprile 1948 . . . . » 75 »
Santinelli Vincenzo, nato a S. Giorgio a Cremano l'11 agosto 1947 . . . . . » 75 »
Semerano Francesco, nato a Firenze il 17 novembre 1944 . . . . » 75 »
Stagno Alessandro, nato a Cagliari il 19 gennaio 1947 . . . . » 75 »
Bergamaschi Egle, nata a Zola Predosa il 15 agosto 1943 . . . . » 73 »
Dominici Anna, nata a Tivoli il 15 marzo 1947 . . . . » 73 »
Iacono Giuseppe, nato a Milano l'8 agosto 1947 . . . . » 73 »
Patrizi Leonardo, nato ad Arezzo il 31 maggio 1947 . . . . » 73 »
Gheno Giuseppe, nato a Presles (Belgio) il 26 agosto 1948 . . . . » 72 »
Tamborini Giuseppina, nata a Daverio (Varese) il 3 giugno 1948 » 72 »
Vecce Roberto, nato a Livorno il 7 dicembre 1947 . . » 72 »
Alacevich Marco, nato a Genova il 13 gennaio 1947 . . » 70 »
Alagna Bartolomeo, nato a Trapani il 26 luglio 1944 . . . . » 70 »
Arpaia Giorgio Carlo Enrico, nato a Foggia il 7 gennaio 1948 . . . . » 70 »
Berardi Michele, nato a Ruvo di Puglia il 5 aprile 1940 . . . . » 70 »
Bianchi Celso, nato a Pontoglio il 13 giugno 1947 . . . . » 70 »
Brancato Antonio, nato a Ravanusa il 10 maggio 1941 . . . . . » 70 »
Caffagni Alberto, nato a Soliera (Modena) il 10 aprile 1945 . . . . . . » 70 »
Calvelli Carmelo Maria, nato a Aprigliano l'8 settembre 1946 . . . . » 70 »
Cambiaghi Giovanni, nato a Monza (Milano) il 14 marzo 1943 . . . . . » 70 »
Caminiti Paolo, nato a Siracusa il 30 gennaio 1949 . . . . » 70 »
Cerqua Giannantonio, nato a Massa d'Albe il 14 novembre 1946 . . . » 70 »
Cozzari Sergio, nato a Umbertide il 1° aprile 1947 . . . . . . » 70 »
Daini Roberto, nato a Carrara il 27 maggio 1944 . . » 70 »
D'Angelo Audenzio, nato a Grotte il 14 dicembre 1948 . . . » 70 »
Dello Sbarba Cristina, nata a Pisa il 15 novembre 1946 » 70 »
Di Pasquale Giovanni, nato a Scicli (Ragusa) il 29 giugno 1948 . » 70 »
Erbetta Giuseppe, nato a Borgomanero il 5 maggio 1948 . . » 70 »
Facchetti Marco, nato a Treviglio il 18 maggio 1948 . . . . . » 70 »
Facci Mariangela, nata Schio il 12 dicembre 1948 . . . » 70 »
Fioretti Daniele, nato a Castiglione D'Intelvi il 30 marzo 1945 . . . . . » 70 »
Fruscio Vincenzo, nato a Barletta l'8 giugno 1944 . » 70 »
Gerli Giancarla, nata a Milano il 18 dicembre 1943 » 70 »
Giunta Giovanni, nato a Villafranca Tirrena il 21 gennaio 1947 » 70 »
Grassia Sergio, nato a Jesi il 4 febbraio 1948 . » 70 »
Klai Saverio, nato a Gorizia il 14 settembre 1941 . » 70 »
Landriscina Gennaro, nato a Tempio Pausania il 2 dicembre 1944 . . . . punti 70 su 100
Lugano Angelo, nato a Casalnoceto il 26 dicembre 1946 . . . . » 70 »
Magni Sergio, nato a Cernusco sul Naviglio il 10 giugno 1946 . . . . . » 70 »
Malamani Giandomenico, nato a Pavia il 1° giugno 1948 . . . . » 70 »
Mallozzi Ezzelino Fulvio, nato a SS. Cosma e Damiano (Latina) il 14 agosto 1945 . . » 70 »
Marangi Matteo, nato a Torremaggiore il 19 aprile 1946 . . . . » 70 »
Marchisio Marco, nato a Torino il 19 gennaio 1946 . . . . » 70 »
Mastrapasqua Giorgio, nato a Castelfranco Veneto il 27 luglio 1946 . . . . . . » 70 »
Menghini Franco, nato a Sermide (Mantova) il 1° marzo 1947 . . . . . . » 70 »
Messina Francesco, nato a Pistoia il 4 ottobre 1947 . . . . » 70 »
Mignosi Giovanni, nato a Palermo il 26 novembre 1946 . . . . » 70 »
Monastra Santo, nato a Napoli il 12 dicembre 1945 . . . . » 70 »
Musuraca Francesco, nato a Placanica (Reggio Calabria) il 1° aprile 1946 . . . . » 70 »
Napolitano Luigi, nato a Nola (Napoli) il 23 agosto 1946 . . . . » 70 »
Orsi Carlo Emilio, nato a Torino il 23 luglio 1938 . . . . » 70 »
Ortuso Rosario, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 13 aprile 1948 . . . . . » 70 »
Pagano Adalberto, nato a Gaeta il 5 ottobre 1947 . . . . » 70 »
Pierfederici Andrea, nato a Bologna il 7 marzo 1945 . . . . » 70 »
Pirrone Stefano, nato a Roma il 5 marzo 1947 . . . . » 70 »
Potenza Vincenzo, nato a Barrafranca il 18 novembre 1944 . . . . » 70 »
Ragusa Vincenzo, nato a Catania il 13 marzo 1947 . . . . » 70 »
Rigoli Gianfranco, nato a Rovereto (Trento) il 10 settembre 1948 . . . . . . » 70 »
Rigotti Renato, nato a Calavino (Trento) il 5 aprile 1948 . . . . » 70 »
Rosti Giuseppe, nato a Murisengo (Alessandria) il 21 gennaio 1948 . . . . . » 70 »
Rubbiani Claudio, nato a Modena il 5 luglio 1948 . . . . » 70 »
Russo Michele, nato a Barletta (Bari) il 14 dicembre 1948 . . . . » 70 »
Santamaria Francesco, nato a Mattinata (Foggia) il 27 settembre 1948 . . . . . » 70 »
Scarlatti Gianfranco, nato a Chiari (Brescia) il 19 settembre 1947 . . . . . . » 70 »
Scrinzi Luigi, nato a Verona il 12 marzo 1948 . . . . » 70 »
Sellini Maurizio, nato a Roma il 31 luglio 1946 . . . . » 70 »
Sinigaglia Nedda, nata a Venezia il 1° luglio 1943 . . . . » 70 »
Tosi Paolo, nato a Giulianova (Teramo) il 28 marzo 1949 . . . . » 70 »
Vanni Armando, nato a Sommariva Bosco il 9 dicembre 1947 . . . . » 70 »
Zanacchi Giuseppe, nato a Cremona il 24 settembre 1940 . . . . » 70 »
Zanni Antonio, nato a Zocca (Modena) il 18 gennaio 1945 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(5338)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario della prova pratica del concorso pubblico ad un posto di operaio qualificato « motorista »

La prova pratica del concorso pubblico ad un posto di operaio qualificato « motorista » avrà luogo presso la direzione di circoscrizione aeroportuale di Ciampino con inizio alle ore 9 nei giorni 7, 9, 20, 21, 22, 23 ottobre 1981 col seguente ordine:

7 ottobre: dal sig. Abbondanza Sergio al sig. Brescini Giovanni;
9 ottobre: dal sig. Capone Ubaldo al sig. De Masi Roberto;
20 ottobre: dal sig. Gallo Antonio al sig. Indriolo Gennaro;
21 ottobre: dal sig. La Pastoressa Antonio al sig. Martina Antonio;
22 ottobre: dal sig. Mauro Angelo al sig. Sbriccoli Mario;
23 ottobre: dal sig. Scafidi Claudio al sig. Umbro Antonio.

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti della patente di guida.

(5432)

Diario delle prove teorica e pratica del concorso pubblico ad un posto di operaio qualificato « conducente di automezzi e trattori » per la sede di Roma.

Le prove teorica e pratica del concorso pubblico ad un posto di operaio qualificato « conducente di automezzi e trattori » per la sede di Roma, avranno luogo presso la direzione di circoscrizione aeroportuale di Fiumicino con inizio alle ore nove nei giorni 5, 6, 7, 8 ottobre 1981 col seguente ordine:

5 ottobre: dal sig. Accardo Giuseppe al sig. Cortile Carmine Lodovico;
6 ottobre: dal sig. Damiani Emidio al sig. La Rocca Antonio;
7 ottobre: dal sig. Lombardo Vincenzo al sig. Petricca Luciano;
8 ottobre: dal sig. Polidori Bruno al sig. Tramontano Antonino.

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti della patente di guida.

(5433)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Revoca del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia

Il medico provinciale di Modena rende noto che con proprio decreto 3 settembre 1981, n. 1565, è stato provveduto allo stralcio delle seguenti rimanenti condotte mediche dal concorso, per titoli ed esami, per la copertura di posti di medico condotto vacanti in comuni della provincia di Modena alla data del 30 novembre 1977.

Polinago (2ª di Gombola);
Riolunato.

Di conseguenza il bando di concorso di cui al proprio precedente decreto 16 marzo 1978, n. 704, deve ritenersi revocato per avvenuto stralcio di tutte le condotte mediche a concorso.

(5442)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1981, n. 24.

Proroga dei termini previsti dalla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, modificata ed integrata dalla legge regionale 29 marzo 1980, n. 23.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 103 *del* 3 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I termini previsti dagli articoli 61, comma primo, secondo e ultimo, 62, primo comma, 65, primo comma, della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, nei testi, sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 50, 51 e 52 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 23, sono prorogati di un anno.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 1° settembre 1981

TURCI

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1981, n. 25.

Norme concernenti l'attribuzione ai comuni, per i servizi delle unità sanitarie locali, dei beni già di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 103 *del* 3 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Decorrenza dell'attribuzione

I beni mobili, immobili e le attrezzature degli enti di cui al primo comma dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trasferiti al patrimonio dei comuni in cui sono collocati con l'adozione del decreto del presidente della giunta regionale previsto dall'art. 47 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.

I beni mobili, immobili e le attrezzature destinati, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti, casse e servizi o gestioni autonome soppressi, sono trasferiti al patrimonio dei comuni in cui sono collocati sulla base del piano di riparto previsto nell'art. 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, con decorrenza dalla data di adozione del decreto di cui al citato articolo e sono assegnati in comodato, con la stessa decorrenza di cui al comma precedente, alle unità sanitarie locali competenti, che provvedono direttamente alle relative spese di gestione e di manutenzione.

Art. 2.
Modalità di attribuzione in proprietà dei beni

I beni mobili, immobili e le attrezzature di cui al precedente articolo sono attribuiti in proprietà ai comuni in cui sono collocati nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova

con gli oneri e i pesi inerenti, con le pertinenze, le dotazioni e le scorte vive e morte al servizio degli stessi.

Il decreto di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e quello di cui all'art. 47 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, corredati dalle deliberazioni di acquisizione dei beni adottate dai comuni, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore del comune, da eseguirsi a cura e spese dello stesso nei termini di legge.

Art. 3.

Vincolo di destinazione dei beni

I beni trasferiti al patrimonio del comune in cui sono ubicati sono destinati all'unità sanitaria locale della quale il comune fa parte e conservano tale destinazione anche in caso di trasformazione patrimoniale.

Art. 4.

Gestione dei beni

Alle unità sanitarie locali, nel cui ambito territoriale sono compresi i comuni titolari dei beni trasferiti, è affidata la gestione dei beni mobili, immobili e delle attrezzature già destinati ai servizi igienico-sanitari o utilizzati per lo svolgimento di funzioni in materia igienico-sanitaria.

La gestione dei restanti beni è affidata al comune nel cui territorio i beni stessi sono collocati, in attesa di reimpiego, trasformazione o alienazione per il reinvestimento nel miglioramento e nella realizzazione di strutture adibite a servizi igienico-sanitari, secondo le previsioni del piano sanitario regionale.

In attuazione a quanto disposto dai due precedenti commi il comune, con proprio atto, dà corso alla distinta gestione dei beni ad esso trasferiti.

I proventi netti della gestione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 69, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 5.

Destinazione ad uso sanitario dei beni immobili gestiti dall'unità sanitaria locale

I beni immobili gestiti dall'unità sanitaria locale possono conservare inalterata la precedente utilizzazione così come possono essere adibiti, con atto dell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale, ad un uso diverso, anche mediante adattamenti, modifiche e trasformazioni in funzione del diverso uso che se ne intende fare, purché la nuova utilizzazione risponda ad esigenze di adeguamento e razionalizzazione del sistema di erogazione delle prestazioni igienico-sanitarie, in conformità alle prescrizioni del piano sanitario regionale.

Art. 6.

Destinazione dei beni immobili gestiti dal comune

Il comune amministra i beni ad esso trasferiti con facoltà di adottare tutti gli atti e di svolgere tutte le attività idonee a conservare e valorizzare i beni nel rispetto, di norma, della destinazione economica degli stessi finché ne permane la gestione da parte del comune.

Qualora si renda necessario alienare beni in gestione per provvedere, con il ricavato, alla conservazione o valorizzazione del patrimonio amministrato, il comune ne chiede la preventiva autorizzazione alla giunta regionale che la rilascia su conforme parere della commissione consiliare competente.

Nella gestione dei complessi di beni costituenti azienda e già gestiti dai precedenti titolari in forma di impresa, secondo le norme del codice civile quando le dimensioni dell'azienda siano tali da non consentirne la gestione da parte del comune, quest'ultimo può in ordine all'azienda medesima concludere tutti i negozi giuridici ritenuti idonei ad evitare pregiudizi ai propri interessi o all'integrità dell'azienda, compreso quello di conferire l'azienda a una società di capitali promossa a tal fine.

I proventi netti della gestione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 69, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 7.

Regime dei beni immobili gestiti dall'unità sanitaria locale

I beni immobili adibiti a presidi, uffici e altre strutture sanitarie dell'unità sanitaria locale fanno parte del patrimonio indisponibile del comune al quale sono stati trasferiti.

Lo stesso regime si applica ai beni immobili, non contemplati nel comma precedente, che in conformità con le prescrizioni del piano sanitario regionale e previo parere favorevole della giunta regionale, adottate su conforme provvedimento della commissione consiliare competente, l'assemblea generale della unità sanitaria locale delibera di adibire, anche mediante idonei adattamenti o trasformazioni, ad uso igienico-sanitario.

Dalla data di esecutività della deliberazione di cui al comma precedente, la gestione dei beni è assegnata all'unità sanitaria locale.

Art. 8.

Modificazione del regime dei beni immobili gestiti dall'unità sanitaria locale

Quando il mantenimento nella precedente destinazione di un bene immobile ad uso sanitario risulti non conforme o non necessario rispetto alle prescrizioni del piano sanitario regionale, l'assemblea generale dell'unità sanitaria locale interessata può deliberarne la sottrazione alla destinazione sanitaria.

L'esecutività della deliberazione con cui si dispone la cessazione dell'utilizzazione sanitaria di un bene immobile, comporta la sottrazione del medesimo dal patrimonio indisponibile del comune di appartenenza, che contestualmente subentra all'unità sanitaria locale nella gestione del bene medesimo.

Art. 9.

Beni immobili soggetti a svincolo di destinazione Condizione per far luogo allo svincolo e modalità attuative

Lo svincolo dei beni immobili dalla destinazione prevista dal precedente art. 3 è consentita solo rispetto ai beni che non fanno parte ovvero abbiano cessato di far parte del patrimonio indisponibile del comune, cui risultano trasferiti.

Lo svincolo dei beni di cui al precedente comma può essere attuato a condizione che il reinvestimento dei capitali derivanti dall'operazione di svincolo nella realizzazione o nell'ammodernamento di presidi sanitari dell'unità sanitaria locale interessata sia conforme alle previsioni del piano sanitario regionale.

Fino al 31 dicembre 1983 e in deroga a quanto previsto dall'art. 3, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma per farsi luogo allo svincolo, il reinvestimento dei capitali può essere altresì destinato alla realizzazione di presidi sanitari di un'unità sanitaria locale diversa da quella in cui è ubicato il bene soggetto a svincolo, su concorde richiesta delle unità sanitarie locali interessate e previa autorizzazione della giunta regionale, rilasciata su conforme parere della competente commissione consiliare.

Lo svincolo è disposto con deliberazione del comune in cui il bene è ubicato, sentita l'assemblea dell'unità sanitaria locale di cui il comune fa parte.

Art. 10.

Mantenimento nel patrimonio del comune dei beni svincolati

Lo svincolo di destinazione dei beni di cui al precedente art. 9 è consentito con priorità a favore del comune nel cui patrimonio i beni sono stati trasferiti.

La deliberazione di svincolo contiene l'indicazione del corrispettivo versato dal comune al fondo sanitario regionale con vincolo di destinazione alla realizzazione o all'ammodernamento di presidi sanitari dell'unità sanitaria locale al cui servizio i beni stessi erano in precedenza vincolati.

Art. 11.

Alienazione dei beni svincolati

Lo svincolo di destinazione di cui al precedente art. 9 può avvenire anche su richiesta di altro comune della stessa unità sanitaria locale.

In tale caso il corrispettivo dello svincolo fa carico al comune richiedente la titolarità del bene.

Su proposta del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale interessata, lo svincolo di destinazione dei beni di cui al precedente art. 9 può essere disposto anche per l'alienazione dei beni stessi ad altri, con l'osservanza in tale caso delle norme contenute nel capo VII della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22.

La proposta del comitato di gestione deve essere corredata da un programma di reinvestimento dei capitali in servizi o opere di adeguamento delle strutture sanitarie dell'unità sanitaria locale alle previsioni del piano sanitario regionale.

Art. 12.

Disponibilità dei beni mobili e delle attrezzature

L'uso dei beni mobili e delle attrezzature trasferiti ai comuni con vincolo di destinazione alle rispettive unità sanitarie locali spetta al comune o all'unità sanitaria locale a seconda

che l'immobile di cui gli stessi fanno parte o in cui sono collocati sia stato assegnato al comune o alla unità sanitaria locale.

Dei beni di cui al primo comma è redatto apposito inventario da chi ne ha l'uso.

I comuni e le unità sanitarie locali procedono a periodiche ricognizioni delle rispettive dotazioni di beni mobili e attrezzature a seguito delle quali potranno dichiarare fuori uso quei beni che risultano inservibili.

La gestione, manutenzione e dismissione d'uso degli autoveicoli spetta comunque al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

Art. 13.

Tutela dei beni culturali

I comuni e le unità sanitarie locali sono tenuti alla tutela, valorizzazione e recupero dei beni culturali, artistici e naturali connessi ai beni trasferiti o assegnati in gestione.

Per l'alienazione, la trasformazione e la modifica dei beni di interesse culturale, artistico e naturale e delle loro annessioni o pertinenze, fermi restando i vincoli e le autorizzazioni previsti dalla normativa nazionale e dalle leggi regionali, gli enti interessati devono richiedere un parere preventivo dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali di cui alla legge regionale 26 agosto 1974, n. 46.

Art. 14.

Disposizioni finali e transitorie

I comuni subentrano nella titolarità dei rapporti attivi e passivi pendenti a qualsiasi titolo e inerenti ai beni trasferiti agli stessi, comprese le pendenze fiscali afferenti ai predetti beni, ad eccezione di quelle conseguenti ad alienazioni del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento attuate dal precedente titolare del bene o del diritto, rispetto alle quali subentra il comune nel cui territorio l'ente già titolare aveva la propria sede legale.

In ordine ai mutui per la costruzione di ospedali e di altre opere sanitarie, i comuni hanno titolo alla riscossione delle quote di mutuo, la cui erogazione è subordinata alla verifica di stati di avanzamento o all'ultimazione dell'opera per cui il mutuo è stato accordato.

In deroga alle disposizioni della presente legge, i comuni, in cui avevano la propria sede gli enti ospedalieri soppressi, sono tenuti a predisporre e a portare a conclusione le alienazioni già autorizzate ai predetti enti ospedalieri per l'ammodernamento o la realizzazione di strutture igienico-sanitarie, ovvero a destinare a tali scopi le somme provenienti da alienazioni e già iscritte ai conti patrimoniali trasferiti ai comuni subentranti.

L'inclusione nel decreto di cui al secondo comma del precedente art. 2, dei beni per i quali è stata rilasciata agli enti ospedalieri l'autorizzazione alla vendita, è disposta, ove richiesta, al fine di consentire il perfezionamento degli atti necessari al conseguimento dello scopo prescelto dal soppresso ente ospedaliero.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività, patrimoni e pertinenze delle aziende e degli stabilimenti termali pubblici alla cui destinazione si provvederà in relazione al trasferimento previsto dal quarto comma dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 15.

Modifica di norma di legge regionale

All'art. 73 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22, al primo comma, punto 7), le parole « 30 milioni » sono sostituite dalle parole « 50 milioni ».

Art. 16.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 1° settembre 1981

TURCI

(5393)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812570)